

REGOLAMENTO (CEE) N. 3866/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1992

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3506/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3533/92⁽⁴⁾;considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 50 000 tonnellate di farina di segala verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2804/92⁽⁶⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3506/92 modificato, ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3506/92 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 354 del 4. 12. 1992, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 40.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1992, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 00 200	—	—
1001 10 00 400	04	50,00
	02	20,00
1001 90 91 000	01	0
1001 90 99 000	04	62,00
	05	21,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	21,00
	02	20,00
1003 00 10 000	06	65,00
	02	0
1003 00 20 000	04	65,00
	02	20,00
1003 00 80 000	04	65,00
	02	20,00
1004 00 00 200	—	—
1004 00 00 400	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04	82,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	96,00
1101 00 00 130	01	93,00
1101 00 00 150	01	86,00
1101 00 00 170	01	80,00
1101 00 00 180	01	74,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 500	01	125,00 (3)
1102 10 00 700	—	—
1102 10 00 900	—	—
1103 11 30 200	01	140,00
1103 11 30 900	01	0
1103 11 50 200	01	140,00
1103 11 50 400	01	120,00
1103 11 50 900	01	0
1103 11 90 200	01	96,00
1103 11 90 800	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Polonia,
- 06 zona II c).

(²) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

(³) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2804/92, relativo ad un quantitativo di 50 000 t di farina di segala a destinazione di tutti i terzi.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).